COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 68

Riunione del 21 aprile 2010

69.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PIERPAOLO LEONE,** atleta tesserato per la Volley Team Pescara 3

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f. Relatore
- Avv. Massimo Baldi - Componente
- Avv. Marco De Bonis - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, 2' comma, R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati al tesserato **PIERPAOLO LEONE** per essersi rifiutato di prender parte agli allenamenti e di rispondere alle convocazioni del sodalizio Volley Team Pescara 3 a seguito di un alterco avuto con il Dirigente della società, sig. Mariotti.

-=o0o=-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 21 aprile 2010.

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Spighetti il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e giorni quindici.

./.

Sentiti l'incolpato e l'Avv. Leone i quali riportandosi alla memoria difensiva del 18 marzo 2010 presente in atti chiedevano il non luogo a sanzione;
Valutate le posizioni delle parti.

Considerato

che il presente procedimento trae origine da un provvedimento del 12/11/2009 con cui la Commissione Tesseramento Atleti FIPAV, in relazione al ricorso proposto dallo stesso atleta Leone per lo scioglimento del vincolo tesserativo che lo lega al sodalizio Volley Team Pescara 3 in ragione di una asserita incompatibilità ambientale, disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento della veridicità dei fatti affermati dalle parti e dei quali le stesse avevano dato versioni antitetiche;

che le ragioni che hanno indotto l'atleta a non partecipare agli allenamenti sono le medesime poste a fondamento della richiesta di scioglimento del vincolo tesserativo;

che in quel procedimento la Commissione Tesseramento Atleti ha ritenuto che i fatti addotti dall'atleta, benché accertati, non fossero di una gravità tale da consentire al Leone di sottrarsi, legittimamente, agli obblighi derivantigli dal vincolo tesserativo nei confronti del sodalizio di appartenenza;

che, tuttavia, il comportamento tenuto dal Leone, possa essere considerato come una reazione ad un fatto ingiusto altrui e che, conseguentemente, la sanzione in concreto applicabile debba essere sensibilmente attenutata;

./.

P.Q.M.

Applica al tesserato Pierpaolo Leone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 28 aprile 2010